



IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE

Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSIA - IPSASR

CM: CTIS00900X

Circolare n° 356

Bronte 26/08/2021

Ai sigg. Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
All'Albo/Sito web

Oggetto: - Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 e avvio in sicurezza anno scolastico 21/22 (art. 1 comma 6 Decreto legge 111 del 6 agosto 2021).

Si ricorda che, ai sensi del decreto 6 agosto 2021, n. 257, il personale scolastico è tenuto a essere in possesso del Green Pass.

“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”¹⁰ per tutto il personale scolastico.

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”¹⁰).

Si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o vaccino monodose e **ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose** (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde, al momento e fino a nuove disposizioni, ha una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- **a seguito di guarigione certificata** dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);



IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE

Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSIA - IPSASR

CM: CTIS00900X

- a seguito di effettuazione **di un test molecolare o antigenico rapido** con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

Il Decreto Legg n. 111, in particolare, prevede che il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 sarà “considerato in assenza ingiustificata. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Per ulteriori approfondimenti:

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/indicazioni.html>

<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen>

Confidando nel senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno, porgo
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Grazia Emmanuele

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93

Allegati

Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”).

Decreto Legg n. 111 - 6 agosto 2021

Nota tecnica Decreto Legg n. 111